

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 30 MARZO 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di martedì trenta del mese di marzo, alle ore 11.06 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | <i>Presidente</i> | 7) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 9) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) CORRADO VALENTINA | “ | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) D'AMATO ALESSIO | “ | 11) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | | |

Sono presenti: *il Presidente e gli Assessori Alessandri, Di Berardino, Lombardi, Orneli e Troncarelli.*

È collegata in videoconferenza: *l'Assessore Onorati.*

Sono assenti: *il Vice Presidente e gli Assessori Corrado, D'Amato e Valeriani.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(O M I S S I S)

Entra nell'aula l'Assessore D'Amato.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 164

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. Proroga delle scadenze previste dalla L.R. n. 17 del 2 maggio 1995 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e dalla DGR n. 942 del 29/12/2017 recante: “Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 32, comma 6. Disciplina dell’istituzione e del funzionamento delle aziende-faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni concernenti la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge regionale del 2 maggio 1995, n. 17 recante “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” che all’art. 20, comma 6 prevede: “Il tesserino regionale deve essere restituito al comune, tramite il quale è stato rilasciato, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all’annata venatoria di riferimento”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 29/12/2017, n. 942 recante: “Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 32, comma 6. Disciplina dell’istituzione e del funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie” ed in particolare:

- l’art. 15 (Stima delle consistenze faunistiche) che dispone a carico del titolare della concessione dell’Azienda-faunistico-venatoria di presentare, entro il 31 marzo, all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell’Azienda;
- l’art. 14 (Piano annuale di assestamento e di prelievo) che dispone a carico del titolare della concessione dell’Azienda-faunistico-venatoria di presentare all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, entro il 30 aprile, il piano annuale di assestamento e di prelievo, ed a carico della Direzione competente in materia di adottare un provvedimento di approvazione o di diniego entro 60 giorni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 7/5/2018, n. 211 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca, al Dott. Mauro Lasagna;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA l'Ordinanza 12 marzo 2021 del Ministero della Salute concernente "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto";

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021 concernente "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.";

CONSIDERATO che, per effetto di quanto stabilito dall'Ordinanza 12 marzo 2021 del Ministero della Salute, a causa della riduzione degli accessi agli uffici pubblici e della circolazione stradale, i cacciatori e i concessionari delle Aziende-faunistico-venatorie potrebbero non essere in grado di rispettare gli obblighi temporali stabiliti dalla L.R. n. 17 del 2 maggio 1995 e dalla DGR n. 942 del 29/12/2017;

CONSIDERATO che ai sensi della L. R. 17/95, art. 47 comma 2, la mancata o tardiva riconsegna del tesserino venatorio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

RITENUTO necessario, al fine di tutelare l'interesse dei cittadini a non subire pregiudizi dalla grave situazione epidemiologica esistente:

- consentire la riconsegna del tesserino venatorio fino alla data del 31 agosto 2021;
- prorogare al 14 maggio 2021 il termine previsto dall'art. 15 della DGR n. 942 del 29/12/2017 per la presentazione all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio della relazione sulla stima della consistenza faunistica dell'Azienda da parte del titolare della concessione dell'Azienda-faunistico-venatoria;
- prorogare al 15 giugno 2021 il termine previsto dall'art. 14 della DGR n. 942 del 29/12/2017 per la presentazione da parte del titolare della concessione dell'Azienda-faunistico-venatoria all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio del piano annuale di assestamento e di prelievo, fermo restando il termine di 60 giorni dalla presentazione del suddetto piano per l'adozione del provvedimento di approvazione o di diniego da parte della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca;

ATTESO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- consentire la riconsegna del tesserino venatorio fino alla data del 31 agosto 2021;
- di prorogare al 14 maggio 2021 il termine previsto dall'art. 15 della DGR n. 942 del 29/12/2017 per la presentazione all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio della relazione sulla stima della consistenza faunistica dell'Azienda da parte del titolare della concessione dell'Azienda-faunistico-venatoria;
- di prorogare al 15 giugno 2021 il termine previsto dall'art. 14 della DGR n. 942 del 29/12/2017 per la presentazione da parte del titolare della concessione dell'Azienda-faunistico-venatoria all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio del piano annuale di assestamento e di prelievo, fermo restando il termine di 60 giorni dalla presentazione del suddetto piano per l'adozione del provvedimento di approvazione o di diniego da parte della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca.

La presente deliberazione è pubblicata sul BURL e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)

Copia